

CAMERA DEI DEPUTATI N. 679

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

de **CARNERI, BALLARDINI, CUFFARO, BARACETTI,**
MILANO, MILLET

Presentata il 28 ottobre 1976

Norme costituzionali a favore del gruppo linguistico ladino della provincia di Trento

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge costituzionale intende introdurre alcune integrazioni al nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nella parte che disciplina determinati diritti e prerogative delle popolazioni ladine del Trentino che, come è noto, sono insediate nel territorio dei comuni di Moena e di Val di Fassa.

Prima e dopo l'approvazione del nuovo statuto di autonomia queste popolazioni, le relative associazioni e i comuni che ne rappresentano l'espressione più diretta, hanno manifestato la loro protesta per i minori diritti ad essi riconosciuti in confronto a quelli goduti dai ladini dell'Alto Adige. Ciò ha spinto la maggioranza dei comuni della Val di Fassa a chiedere con regolari delibere l'aggregazione alla provincia di Bolzano. In conseguenza di ciò lo stesso consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, approvando un disegno di legge costituzionale-voto presentato in data 22 dicembre 1972, se ha rigettato la richiesta di aggregazione si è però espresso in favore dell'approvazione da parte del Parlamento di norme costituzionali dirette a estendere alle popolazioni delle zone ladine del Trentino i diritti riconosciuti a quelle dell'Alto Adige.

I punti obiettivamente più rilevanti del problema nonché quelli sui quali maggiore è la sensibilizzazione delle popolazioni interessate, si riferiscono alla rappresentanza del gruppo ladino in seno al consiglio regionale e al consiglio provinciale di Trento, al sistema scolastico e al riconoscimento della conoscenza della lingua ladina come titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego e all'uso del ladino negli enti e istituzioni locali.

Mentre i ladini dell'Alto Adige hanno sempre avuto i propri rappresentanti nella assemblea regionale e provinciale di Bolzano e questo diritto è sancito dall'articolo 72 dello statuto e dall'articolo 20 e seguenti della legge regionale 23 luglio 1973, n. 9, nulla di tutto ciò è riconosciuto ai ladini del Trentino.

Per quanto concerne il sistema scolastico, nel mentre nelle scuole ladine dell'Alto Adige è dettagliatamente disciplinato l'uso della lingua ladina nelle scuole di ogni ordine e grado quale lingua strumentale, nonché il suo insegnamento, ed è prevista la partecipazione democratica dei ladini alla gestione di esse, in provincia di Trento lo statuto di autonomia prevede solo genericamente l'insegnamento della lingua e del-

la cultura ladina. Ciò nella pratica ha significato una progressiva marginalizzazione di questi fondamentali caratteri distintivi della popolazione ladina.

Sono poi note le norme statutarie e non che garantiscono ai ladini dell'Alto Adige importanti diritti in materia di accesso in sede locale al pubblico impiego e di uso della loro lingua mentre ciò non ha alcun riscontro per le popolazioni di Moena e di Fassa.

Non è chi non veda, sulla base di quanto esposto, la legittimità delle rivendicazioni di queste popolazioni e la fondatezza della loro posizione nei confronti di una normativa che all'interno di un gruppo linguistico omogeneo introduce pesanti discriminazioni a seconda dell'appartenenza territoriale a una o all'altra provincia della stessa Regione a statuto speciale.

In conseguenza di tutto ciò i proponenti con l'articolo 1 del presente strumento legislativo intendono garantire la rappresentanza del gruppo ladino del Trentino nell'assemblea regionale e in quella della provincia autonoma di Trento, demandando al legislatore regionale, dotato di competenza primaria in materia, i modi e le forme di applicazione di questa norma costituzionale. E da notare che le popolazioni di Moena e di Fassa si avvicinano alle 8 mila unità, che il numero di voti espressi non è lontano dal *quorum* necessario per l'assegnazione di un seggio nelle assemblee legislative locali e che quindi nessuna sensibile ripercussione può da ciò derivare in sede di ripartizione dei seggi del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento.

All'articolo 2, accogliendo una richiesta unanimemente espressa dalle popolazioni interessate, si delimita il territorio in cui trovano applicazione determinate norme ulteriori poste a tutela della minoranza linguistica oggetto della presente proposta di legge costituzionale. Tali norme prevedono l'uso e l'insegnamento della lingua ladina nonché l'insegnamento della cultura ladina nelle scuole, la partecipazione delle popolazioni alla gestione delle stesse e la pre-

senza degli insegnanti ladini nel consiglio scolastico provinciale. Importante è poi la norma che, sia pure in forme più attenuate che non nella provincia di Bolzano, favorisce l'accesso dei ladini al pubblico impiego nel territorio dei comuni di Moena e di Fassa.

All'articolo 3 si disciplina l'uso della lingua ladina nei dibattiti degli organi collegiali e nella stesura degli atti pubblici dei comuni e degli enti istituzionali locali dei territori già indicati.

All'articolo 4 è prevista una commissione paritetica consultiva per la stesura delle norme di attuazione.

Si ritiene che con queste norme e con la conseguente legislazione della Regione e della provincia autonoma di Trento che ad esse deve ispirarsi, il problema oggetto della presente proposta dovrebbe essere avviato a soluzione conformemente ai principi dettati dall'articolo 6 della Costituzione e dall'articolo 2 dello statuto di autonomia.

I ladini sono una consistente minoranza linguistica dell'arco alpino. La loro lingua è riconosciuta dalla Confederazione svizzera come quarta lingua dello Stato anche se gli appartenenti a questo gruppo sono pari all'1 per cento della popolazione. La lingua ladina è insegnata e studiata in parecchie università europee ove esistono apposite cattedre. La gente ladina ha quindi una propria lingua oltre a propri usi e costumi formati in un lungo arco di secoli.

Le rivendicazioni dei ladini del Trentino non possono quindi essere considerate come espressione di una mentalità chiusa particolaristica o campanilistica. Esso trovano una piena legittimazione sotto ogni profilo.

Si confida pertanto nell'approvazione della presente proposta di legge costituzionale con l'auspicio che da essa traggano alimento nuove iniziative legislative per lo sviluppo degli altri consistenti gruppi ladini insediati nelle regioni dell'arco alpino nonché di altri gruppi linguistici presenti in varie parti di Italia che sono finora privi di ogni tutela.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

All'articolo 62 del testo unico della legge costituzionale concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente comma:

« Le leggi sulle elezioni del consiglio regionale e del consiglio provinciale di Trento garantiscono la rappresentanza delle popolazioni ladine della provincia di Trento ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 102 del testo unico di cui al precedente articolo è sostituito dai seguenti commi:

« Nei comuni di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei, oltre ad applicarsi il disposto del precedente comma, la lingua ladina è usata nelle scuole materne e la lingua e la cultura ladina costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nelle scuole elementari. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado.

È garantita la partecipazione delle popolazioni alla gestione di queste scuole. Nel consiglio scolastico provinciale della provincia di Trento è garantita la rappresentanza degli insegnanti ladini delle predette località. Nelle stesse, la conoscenza della lingua ladina costituisce titolo preferenziale nell'accesso al pubblico impiego ».

ART. 3.

Nelle adunanze degli organi collegiali dei comuni di cui al precedente articolo 2 e degli enti e istituzioni locali siti in quei territori può essere usata la lingua italiana o la lingua ladina.

La lingua ladina può inoltre essere usata congiuntamente a quella italiana, che è la lingua ufficiale dello Stato, negli atti pubblici dei soggetti indicati dal precedente articolo 2 e dal primo comma del presente articolo.

ART. 4.

Con decreti aventi valore di legge ordinaria saranno emanate le norme di attuazione della presente legge costituzionale entro un anno dalla sua entrata in vigore, sentita una commissione paritetica composta da sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato, uno della regione Trentino-Alto Adige e due della provincia autonoma di Trento, dei quali uno designato dalle associazioni più rappresentative dei ladini della provincia di Trento.